

ALLEGATO 3 MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Gentile Cliente,
desideriamo informarLa che Il distributore ha l'obbligo di trasmetterLe il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento viene fornito con modalità non cartacea essendo appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e avendo prestato il Suo consenso (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE.

Le ricordiamo che gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere verificati consultando il RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Di seguito i dati dell'intermediario con cui è entrato in contatto, ai sensi dell'art.107 comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private svolge l'attività di distribuzione assicurativa in qualità di intermediario a titolo accessorio esentato, per conto di:

Wind Tre S.p.A. titolare del marchio WINDTRE ASSICURAZIONI società iscritta alla sez. A del Registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi col n° A000732828 del 07/07/2023

Sede legale in: Via Monte Rosa, 91 20149 Milano (MI), Italia

Pec: AG.ASSICURAZIONI@PEC.WINDTRE.IT

Sito internet: www.windtre.it

Autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA.

SEZIONE II

INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

Wind Tre S.p.A., titolare del marchio WINDTRE ASSICURAZIONI, distribuisce prodotti assicurativi delle compagnie Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, NET Insurance S.p.A., Groupama Assicurazione S.p.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. autorizzata a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, titolare del marchio "HDI Embedded", in virtù di mandato conferito da tali compagnie assicurative, collaborando con Integral Group Solution Italia S.r.l., intermediario assicurativo iscritto alla sezione A del RUI con n° A000438879, con sede legale in Milano (MI), 20126 - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10/A, per il tramite accordo di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012. Altresì, Wind Tre S.p.A. si avvale di propri collaboratori e addetti iscritti alla lettera E del RUI o tramite intermediari assicurativi a titolo accessorio esentati.

SEZIONE III

INFORMAZIONI RELATIVE A SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSE

- Wind Tre S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Wind Tre S.p.A.

SEZIONE IV

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Wind Tre S.p.A.:

- a. non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata;
- b. non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- c. distribuisce prodotti assicurativi delle compagnie Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, di NET Insurance S.p.A., Groupama Assicurazione S.p.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. autorizzata a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, titolare del marchio "HDI Embedded", in virtù di mandato conferito da tali compagnie assicurative.

SEZIONE V

INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONI

- a. La natura del compenso percepito ha natura commissionale ed è inclusa nel premio assicurativo. Possono esser previsti ulteriori eventuali benefici, monetari e non, percepiti e/o erogati da Wind Tre S.p.A., anche a favore dei collaboratori iscritti in E, relativi addetti ed intermediari a titolo accessorio esentati, a fronte dei volumi di vendita conseguiti, ove gli stessi siano raggiunti nella piena osservanza delle best practices e della normativa di settore.
- b. L'informativa di cui alla lettera precedente è relativa ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella sezione E del Registro e gli intermediari a titolo accessorio esentati.

SEZIONE VI INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a. i premi pagati dal contraente all'intermediario Integral Group Solution Italia S.r.l., incaricato all'incasso sono conferiti in apposito conto separato, e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle compagnie assicurative. Pertanto, tali premi assicurativi, e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle compagnie assicurative, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di Integral Group Solution Italia S.r.l.;
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
 - addebito su conto corrente (SDD);
 - carte di credito e/o debito.

SEZIONE VII INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

Wind Tre S.p.A. informa:

- a. che la propria attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato Wind Tre S.p.A. deve rispondere a norma di legge;
- b. che è facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto alle compagnie assicurative ovvero a Wind Tre S.p.A. agli indirizzi e secondo le modalità descritte nei DIP Aggiuntivi; altresì è facoltà del contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o della compagnia assicurativa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi;
- c. che è facoltà per il contraente di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o alla compagnia assicurativa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET qualora le compagnie assicurative aderiscano o siano sottoposte ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215; oppure di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII INFORMAZIONI SULL'OBLIO ONCOLOGICO

Wind Tre S.p.A., informa:

- a. che se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.** Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, come indicato nei DIP Aggiuntivi;
- b. **che non acquisisce** - anche per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, ovvero soggetti diversi dal contraente e dall'assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte - le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi. Qualora tali informazioni siano comunque nella propria disponibilità, **Wind Tre non le utilizzerà per la determinazione** o per la modifica delle condizioni contrattuali;
- c. Nei casi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi n. 193, Wind Tre S.p.A. **non applicherà limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi** rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati a legislazione vigente;
- d. **che non saranno utilizzate** le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, qualora già acquisite, per la valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, nei casi di cui all'articolo 2, comma 5 della legge n. 193 del 2023 e dei relativi decreti attuativi;
- e. che qualora il contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, tempestivamente è tenuta a trasmettere alla Compagnia assicurativa o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi. La certificazione è conservata per dieci anni dalla sua ricezione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi. Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite **non potranno essere utilizzate** per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le Compagnie assicurative e gli intermediari hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente;
- f. che le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.